

L'attuale squasso del mondo economico avrà (e ha già) ripercussioni sul secondo pilastro della previdenza complementare. Non dovrebbe invece incidere più di tanto sulla previdenza obbligatoria. Che di suo appare abbastanza martoriata dalle varie riforme. Il mugugno di pensionati e pensionandi per trattamenti sempre più bassi e, dall'altra parte, la preoccupazione degli amministratori per l'aumento dei pensionati a fronte di disponibilità in netto calo (non essendo stata attuata una capitalizzazione dei contributi versati) impongono serie riflessioni e la ricerca di impianti previdenziali che diano garanzie più certe nel post-lavorativo. La concezione di una retribuzione secondo prestazioni e meritocrazia, e non più basata sugli scalini fissi e pre-stabiliti degli aumenti nella carriera, ha portato al sistema contributivo di calcolo della prestazione economica di pensione. Altra novità degli ultimi anni: la progressiva apertura della forbice tra ultima retribuzione e primo rateo di pensione (indice di sostituzione). Di fronte al gap tra le due cifre si è indotti a pensare che forme integrative

risolverebbero in parte i problemi. Ma mentre la pensione obbligatoria dà certezze in uscita, la pensione complementare, ancorata ai flussi del mercato finanziario, non può garantire rendite certe. Ergo, potrebbero essere

interessanti altri schemi di erogazione previdenziali nel post-lavorativo. Data una base minima di pensione, peraltro agganciata al reale potere di acquisto, ciascun lavoratore potrebbe modulare il suo trattamento futuro stabilendo un piano di versamenti contributivi, rivalutati annualmente a valore reale, con aliquote di prelievo dalla busta paga stabilite dallo stesso lavoratore: esempio, 15 per cento base per tutti aumentabile ad opzione di 3, 6, 9, 12, 15 punti percentuali per blocchi almeno di 5 anni. Inoltre, nella normativa italiana esiste un difetto "di fabbrica". Oggi il fisco detassa i contributi, per gravare invece sul piano dell'accumulo contributivo e del trattamento di pensione. In prospettiva, sarebbe più solidaristica una fiscalizzazione in entrata – poiché nel pieno dell'attività lavorativa, il taglio operato dal fisco sarebbe meglio sopportato – per avere poi un'abolizione del balzello fiscale sulla pensione che nel tempo tende a perdere potere di acquisto a fronte di bisogni che possono rendersi impellenti e dell'assenza di altre entrate per il "menage familiare", che di fatto si salva solo grazie ad eventuali risparmi pregressi.

Per aumentare la rendita delle pensioni Enpam nel Fondo della medicina generale e della pediatria di libera scelta, nel rinnovo degli accordi della convenzione – entrato in questi giorni alla stretta finale – si parla appunto di poter operare con opzione volontaria una maggiorazione contributiva di 5 punti sull'aliquota, come avviene già per gli iscritti ad altre casse di previdenza: il medico potrebbe scegliere la linea della contribuzione al 18 per cento oppure optare per una al 23 per cento, ovviamente con miglioramenti di pensione in proporzione alla maggiore aliquota contributiva. Staremo a vedere.

La convenzione è un test per le pensioni del futuro

FINANZIARIA 2009

La Camera ha approvato il testo definitivo della manovra finanziaria per il 2009 che si inserisce nel piano economico triennale 2009-2011 elaborato dal Ministro dell'Economia.

Il provvedimento, che si presenta come una manovra light grazie all'anticipazione nella manovra d'estate (DL n. 112/2008) delle misure per il miglioramento dei conti pubblici e il perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo, entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Tra le misure adottate, la manovra economica prevede lo stanziamento di risorse per il rinnovo del CCNL nel pubblico impiego e per il fondo per la cassa integrazione straordinaria, il blocco dell'emissione di derivati da parte degli enti locali e un maggiore controllo sui fondi per le aree sottosviluppate. Sono previste inoltre una serie di misure di carattere fiscale tra cui la proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, per la frequenza di asili nido, per l'autoaggiornamento e la formazione dei docenti, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale e per la piccola proprietà contadina. Interventi mirati, con agevolazioni fiscali, anche per il settore dell'autotrasporto, la piccola pesca e i soggetti che operano nel settore agricolo.

RIPRISTINATA LA NORMA DEL RIPOSO SETTIMANALE e DOMENICALE

Il Governo, con il Decreto Legge n. 200/2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 282 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008, ha "salvato" alcune disposizioni di legge tagliate dalla norma c.d. "taglia leggi"; tra queste emerge, per la materia lavoro, la Legge 22 febbraio 1934 n. 370 che stabilisce il riposo domenicale e settimanale.

TASSAZIONE SEPARATA PER IL TFR ENPAM da Sole 24 ore

In tema di Irpef, l'indennità di fine rapporto corrisposta dall'Enpam ai medici di medicina generale, a seguito dell'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del Ssn, rientra tra le indennità previste dall'articolo 16 del Dpr 917/86, con conseguente sottoposizione a tassazione separata e non invocabilità della regola di computo stabilita per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente.

Cassazione, sentenza n. 29225 del 2 dicembre 2008

CONSENSO INFORMATO

Interventi invasivi anche senza il consenso informato del paziente.

La Cassazione a Sezioni unite (chiamata a pronunciarsi per sentenze difformi delle singole sezioni) ha stabilito che se l'intervento è andato bene in quanto il medico ha agito con perizia e facendo tutto il possibile, il non aver acquisito il consenso informato non ravvisa il reato di violenza privata o lesioni personali. Al contrario il dissenso espresso dal paziente nel qual caso il medico non deve procedere ad alcun intervento invasivo diagnostico-terapeutico.

Il dispositivo della sentenza non è ancora stato pubblicato.

NON PIU' A CARICO LA FIGLIA CON IL TIROCINIO PAGATO

Risposta 5077 di Sole 24 Ore

D - Mia figlia è fiscalmente a carico di noi genitori (al 50%); il 15 luglio 2008 ha avuto un tirocinio ed orientamento, ai sensi della legge 24 giugno 1977, n. 196, articolo 18, comma 1, lettera d), per sei mesi. Mi è stato detto che siccome per il 2008 ha percepito un reddito superiore a 2.840,51 euro, noi genitori perderemo le detrazioni per il 2008. Altri sostengono che trattandosi, in pratica, di una borsa di studio la questione è dubbia.

Come stanno le cose? Qualora fosse vera la prima interpretazione, in sede di dichiarazione dei redditi 2009 possiamo, noi genitori, portare in detrazione le spese mediche e universitarie o dovrà provvedere nostra figlia con apposita dichiarazione con quanto percepito?

R - L'esenzione reddituale di erogazioni di denaro effettuate nell'ambito di qualsiasi rapporto lavorativo e/o formativo deve essere espressamente prevista e disciplinata dalle disposizioni che regolano il rapporto stesso.

Nel caso specifico, l'articolo 1, comma 2 del decreto interministeriale 142/98, di attuazione dell'articolo 18 della legge 196 del 24giugno1997 (e non 1977), si limita a disporre che «i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporti di lavoro».

Pertanto, le somme percepite dai tirocinanti vanno fiscalmente qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in base alla lettera c), comma1, articolo 50 Tuir, che così considera le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (in tal senso, la risoluzione 95/E del 1 marzo 2002).

Sulla scorta di queste considerazioni, la figlia titolare dei redditi, se superiori a 2.840,51 euro, per l'anno 2008 non potrà essere considerata fiscalmente a carico dei genitori, dovendo provvedere direttamente per il recupero di deduzioni e/o detrazioni mediante una propria dichiarazione dei redditi.

L'IMMOBILE E' STRUMENTALE SE USATO SOLO PER L'ATTIVITA'

Risposta 5090 di Sole 24 Ore

D - Una Snc, che gestisce un albergo di sua proprietà, acquista, nelle immediate vicinanze, un immobile composto da cinque appartamenti di categoria A/2. L'investimento è teso a integrare l'attività alberghiera con un'attività di locazione degli appartamenti a uso turistico/stagionale, anche per brevi periodi, con prestazione di alcuni servizi (cambio biancheria, pulizia, assistenza clientela, ristorante in albergo se richiesto, energia, acqua, riscaldamento). L'immobile è iscritto nel bilancio della Snc come bene strumentale.

Ai fini delle imposte sui redditi è Legittimo l'inserimento dell'immobile fra i beni strumentali per destinazione a prescindere dalla sua classificazione catastale?

R - Sono considerati immobili strumentali per destinazione quegli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, a prescindere dalla natura e dalle caratteristiche dell'immobile (articolo 43 del Tuir). Di conseguenza, un immobile di categoria A12 può essere considerato strumentale se utilizzato come struttura ricettiva da una società alberghiera, a condizione che l'uso avvenga in modo esclusivo per l'attività di impresa.

In questo caso, l'immobile concorre alla formazione del reddito imponibile in base ai costi e ai ricavi contabilizzati.

SCONTA L'IRPEF L'INDENNITA' PER LE FERIE NON GODUTE

Risposta 5091 di Sole 24 Ore

D - Il pagamento delle ferie residue e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato è soggetto alla sola ritenuta Irpef o anche a quella previdenziale? Con il termine di pagamento si intende "risarcimento" o "retribuzione"?

R - Secondo la Corte di cassazione, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura retributiva, quindi, deve essere assoggettata a Irpef e a ritenuta d'acconto rientrando nella nozione di reddito di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 51 del Tuir.

Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 10363, depositata il 5 maggio 2006 (conformi Cassazione n. 4134 del 26 aprile 1999 e n. 14304 del 26 settembre 2003).

Anche dal punto di vista contributivo, l'indennità per ferie non fruita è assoggettata a contributi anche in relazione alle modifiche restrittive introdotte dal Dlgs 66/2003 che ha, di fatto, limitato l'erogazione dell'indennità sostitutiva alle ferie (quattro settimane obbligatorie) residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Inps, circolare 186/99 messaggio 79/2003).

La natura dell'indennità sostitutiva è, pertanto, retributiva salvo che la mancata fruizione sia imputabile al datore di lavoro perché, ad esempio, ha chiesto di rinunciarvi (Cassazione 11960/2005). Ricordiamo, infatti, che nell'ambito dei periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane non monetizzabili, tale possibilità è certamente intatta, in presenza dei presupposti (urgenti necessità produttive), con la conseguenza che il mancato godimento si traduce in un'indennità che ha natura risarcitoria.

Questa è l'ultima BREVIA del 2008.

Avevo iniziato quasi per gioco tre anni fa, ma mi sono accorto sempre più dell'interesse che suscita questa rubrica.

Questo mi sprona a continuare, anche se l'impegno è notevole, ma spero anche nella collaborazione di Voi tutti per quesiti e notizie tecniche che ritenete utili diffondere nell'interesse della categoria alla quale si chiedono perentoriamente i doveri, dimenticando però che esistono anche i diritti.

Colgo l'occasione per rinnovare gli auguri di Buon Anno.

Arrivederci nel 2009!

Marco Perelli Ercolini

Tel. 02 4566979

E mail: fxtperel@tin.it